

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2427

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984,
n. 899, concernente realizzazione di programmi integrati plu-
risettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate
da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità

Presentato il 31 dicembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il ricorso del Governo alla decretazione d'urgenza è stato reso necessario dall'esigenza di intervenire, senza indugi, per rendere immediatamente operativo il contributo italiano a favore delle popolazioni minacciate ogni giorno dalla morte, che incombe per fame e denutrizione.

D'altra parte il Governo, in presenza di un disegno di legge, già approvato con grande sollecitudine dalla Camera dei deputati, ha ritenuto che soltanto l'adozione dello strumento del decreto-legge potesse consentire di eliminare i ritardi tecnici resi necessari dalle modifiche apportate alla copertura finanziaria: si trattava di evitare, infatti, una seconda lettura da parte della Camera su un provvedimento che rispecchia rigorosamente la volontà già espressa dal Parlamento.

Nell'affrontare in termini di concretezza e, soprattutto, di urgenza il problema dell'individuazione delle priorità connesse ai bisogni delle popolazioni che muoiono di fame, il decreto introduce nella normativa attuale alcuni aggiustamenti volti ad accentuare ed a meglio caratterizzare l'impegno dell'Italia nel combattere le cause più profonde e le manifestazioni più tragiche del sottosviluppo.

L'esperienza maturata dal 1979 ad oggi, periodo durante il quale i mezzi finanziari messi a disposizione della Cooperazione allo sviluppo sono passati da 30 a 2.500 miliardi di lire, ha evidenziato la necessità di un adeguamento dei meccanismi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Nell'attesa che si provveda ad una riforma organica della citata legge n. 38 del 1979, appare opportuno, per quanto si è detto, dedicare una attenzione prioritaria alle situazioni di emergenza, le quali, all'interno del generale fenomeno del sottosviluppo, richiedono l'adozione di provvedimenti aventi carattere di straordinarietà.

A questo scopo tende, appunto, il presente decreto.

Esso prevede, all'articolo 1, un organismo che, nulla togliendo all'apparato che già esiste e che si è andato affinando proprio attraverso l'esperienza, ha la capacità di realizzare, attraverso la forma commissariale, interventi immediati e razionalizzati.

Al commissario straordinario, nella persona di un sottosegretario di Stato agli affari esteri, nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, spetterà la gestione di programmi integrati e plurisetoriali in aree ben determinate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

Tali programmi, data l'estrema varietà delle situazioni di emergenza, potranno concretarsi non soltanto in interventi di carattere alimentare e sanitario ma in ogni altra iniziativa idonea ad assicurare, attraverso lo sviluppo economico e sociale di una o più aree oggetto dei programmi, la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone.

È parso opportuno attribuire al CIPES, anche nel caso in cui si tratti di prendere in considerazione interventi di emergenza, il compito di selezionare le aree nelle quali saranno destinati ad esplicarsi gli interventi del commissario straordinario.

L'individuazione di tali aree non può non rispondere a criteri anche politici. Peraltro, trattandosi di situazioni di emergenza che giustificano interventi straordinari, occorre lasciare a chi è affidato il compito di gestire i relativi programmi un margine abbastanza ampio di discrezionalità.

In particolare, l'articolo 2 del decreto, nell'affidare, come si è detto, al CIPES, il compito di individuare, su proposta del

Ministro degli affari esteri, l'area o le aree che formeranno oggetto degli interventi straordinari, precisa che alle riunioni del Comitato stesso partecipano il Commissario straordinario e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, a titolo consultivo.

Ai fini dell'adozione e della gestione di questi interventi straordinari, appare fondamentale fare ricorso ad una organizzazione snella attraverso l'istituzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, di un servizio speciale. Si deve evitare, infatti, che le risorse da destinare ad interventi straordinari per la lotta contro la fame nel mondo vengano utilizzate in misura cospicua per far fronte alle spese di carattere amministrativo e per il trattamento economico del personale dipendente.

Per tale ragione l'articolo 3 prevede che tale Servizio speciale sia formato da personale del Ministero degli affari esteri o di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, salvo il ricorso, ritenuto indispensabile, ad esperti esterni, assunti però con vincolo temporaneo secondo le modalità previste dalla legge n. 38 del 1979 e nel limite massimo di quaranta unità.

Per la attuazione di programmi integrati plurisetoriali volti a combattere la fame nel mondo e a salvare, quindi, dalla morte certa il maggior numero possibile di persone, si rende necessario che il commissario straordinario agisca anche in deroga alle norme sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Tale possibilità di deroga è esplicitamente prevista dall'articolo 4, il quale reca anche la disciplina dei poteri che, per l'attuazione dei programmi, competono al commissario straordinario. Detto articolo prevede, altresì, la possibilità che il commissario straordinario, su delega del Ministro degli affari esteri, concluda accordi con i Paesi destinatari degli interventi in ogni materia rientrante nei programmi.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo da parte del Commissario straordinario di tra-

smettere al Ministro degli affari esteri relazioni semestrali da presentare alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sul piano della gestione degli interventi il ricorso a poteri straordinari, fra i quali rientra quello di emettere ordinanze, comporta la necessità di prevedere un modello legislativo che, facendo tesoro dell'esperienza acquisita, contempli poteri nuovi. È per questa ragione che l'articolo 6 del decreto elenca le disposizioni della legge n. 38 del 1979 che non trovano applicazione per il commissario straordinario.

L'articolo 7, dopo aver premesso che la somma di lire 1.900 miliardi messa a disposizione con l'articolo 9 ed i proventi derivanti dagli atti di liberalità previsti dall'articolo 8, vengano versati in una apposita contabilità speciale da costituirsi presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, conferisce al commissario straordinario o a funzionario da lui delegato il potere di emettere ordinativi di pagamento sulla detta contabilità speciale. Poiché si tratta di gestire denaro pubblico, lo stesso articolo prevede controlli che, per motivi di rapidità e di snellezza, vengono effettuati in via successiva.

L'articolo 8 stabilisce che nella contabilità speciale da istituirsi presso la Tesoreria provinciale di Roma affluiscano, come già accennato, anche i contributi, le donazioni e le liberalità disposti da enti e organismi nazionali, internazionali ovvero da privati attraverso iniziative promosse da enti pubblici locali.

In ordine a tali contributi si applicano le deduzioni previste dalla lettera a) dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, a favore delle imprese.

Per i soggetti non titolari di reddito di impresa le deduzioni, per tali contributi, sono ammesse sino al limite di lire 2.000.000.

Viene, altresì, sancita la esenzione, per i trasferimenti a favore della contabilità speciale, dalle imposte di registro, di bollo, di successione e donazione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 9 stabilisce che l'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento e valutato in complessive lire 1.900 miliardi, sarà fronteggiato, negli anni 1985-1986, in ragione di lire 800 miliardi mediante riduzione del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri (600 miliardi per il 1985 e 200 miliardi per il

1986) e per lire 1.100 miliardi con riduzione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (375 miliardi per il 1985 e 725 miliardi per il 1986).

A differenza del testo approvato dalla Camera, non sono più previste, ai fini della copertura, ulteriori imposizioni sulle sigarette che avrebbero influito negativamente sull'andamento dei prezzi.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 899, concernente realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 899

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 899, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese alla realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate, caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, un sottosegretario di Stato agli affari esteri, il quale assume i poteri di Commissario straordinario, previsti dal presente decreto, per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, individuate ai sensi del successivo articolo 2.

2. L'ufficio del Commissario straordinario ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo e comunque non oltre il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I programmi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternità e alla condizione della donna.

4. I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Commissario straordinario, determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui al precedente articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei principi ispiratori della terza Convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, alle riunioni del Comitato partecipano il Commissario straordinario e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, a titolo consultivo.

3. Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il Commissario straordinario è tenuto ad informare la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sulle modalità di esecuzione dei programmi straordinari.

ARTICOLO 3.

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Commissario straordinario si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla chiamata di detto personale il Commissario straordinario provvede, d'intesa con i Ministri competenti e con l'ente di appartenenza, con ordinanze indicanti nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a ottanta.

2. Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi di consulenti esterni nel limite massimo di quaranta unità. Tali consulenti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di documentata e specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso.

3. L'elenco dei consulenti di cui al precedente comma 2, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico ed ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, è allegato alle relazioni previste al successivo articolo 5.

4. Per le finalità di cui al presente decreto il Commissario straordinario può utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.

5. Il Commissario straordinario può adottare i provvedimenti e disporre le spese necessarie per dare sistemazione logistica al servizio speciale, rendendone conto in apposita rubrica nelle relazioni di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 4.

1. Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi del presente decreto, il Commissario straordinario provvede, anche con ordinanze in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonché alla spedizione delle necessarie attrezzature;

b) all'acquisizione in via diretta, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonché alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole e igienico-sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico;

c) alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma;

d) alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni;

e) a impiegare, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, enti locali ed enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale

addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi del presente decreto;

f) ad utilizzare il volontariato civile nell'ambito degli organismi riconosciuti dalla sezione per il volontariato prevista dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ovvero enti, istituti ed organismi costituiti, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983, che diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, selezione, addestramento ed impiego dei volontari. L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di intervento straordinario elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Commissario straordinario. Di tale utilizzazione viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui al successivo articolo 5;

g) alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di comunicazione e di informazione che possano coinvolgere e informare sugli effetti dell'azione intrapresa le popolazioni dei Paesi destinatari e l'opinione pubblica nazionale e internazionale;

h) all'invio di personale particolarmente qualificato per l'analisi e la documentazione relativa ai risultati concreti raggiunti in loco e fra le popolazioni interessate.

2. Il Commissario straordinario può essere delegato dal Ministro degli affari esteri a concludere accordi, nell'ambito delle competenze rientranti nei programmi straordinari previsti dal presente decreto, con i Paesi destinatari degli interventi, con le agenzie delle Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali, in particolare con quelli impegnati per l'aiuto all'infanzia, alla maternità e alle condizioni della donna.

ARTICOLO 5.

1. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro degli affari esteri relazioni trimestrali da presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalità di cui al precedente articolo 1.

2. In tale ambito devono essere forniti altresì tutti gli elementi concretamente disponibili in ordine all'andamento degli indicatori previsti dal precedente articolo 2 nelle aree oggetto di intervento straordinario, in primo luogo quelli relativi alla mortalità.

ARTICOLO 6.

1. Ai fini del presente decreto non si applicano gli articoli 3, 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

2. Il Commissario straordinario, nelle aree oggetto di intervento stabilite ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, coordina le altre iniziative di cooperazione e di aiuto allo sviluppo già deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, qualora esse rientrino nelle finalità e nei compiti di cui agli articoli 1 e 4 del presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. Le disponibilità di cui al successivo articolo 9 sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al « Commissario straordinario, programmi straordinari in aree sottosviluppate ».

2. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al precedente comma 1 sono emessi a firma del Commissario straordinario o di funzionario da lui delegato.

3. La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al Commissario straordinario il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4. Alla gestione dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare. La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione.

ARTICOLO 8.

1. La apposita contabilità speciale di cui al precedente articolo 7 è altresì alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonché da privati e raccolti anche attraverso iniziative promosse dagli enti pubblici locali.

2. La deduzione di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica anche ai contributi iscritti nella contabilità di cui al precedente comma 1. Per i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino all'ammontare di lire due milioni. I trasferimenti a favore della contabilità predetta sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte di bollo e di successione e donazione.

3. A chiusura della contabilità speciale, le somme che risultano non liquidate confluiscono nel fondo per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e possono essere impegnate esclusivamente per le medesime finalità.

ARTICOLO 9.

1. All'onere complessivo di lire 1.900 miliardi derivante dalla applicazione del presente decreto, si provvede mediante riduzione di 600 miliardi per il 1985 e di 200 miliardi per il 1986 del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nonché di 375 miliardi per il 1985 e di 725 miliardi per il 1986 del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984.

PERTINI

Craxi - Andreotti - Romita -
Visentini - Goria

Visto, *il Guardasigilli*: Martinazzoli.